



N. 179 – marzo 2020

A.S. 1727 "Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019"

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge A.S. n. 1727, consente alla regione Liguria di erogare una **specifico indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona che siano impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa**, in tutto o in parte, a seguito della frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona. Si prevede che l'indennità sia pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensivo della relativa contribuzione figurativa, e che sia erogata nel corso del 2020, con una durata massima di dodici mesi. La misura è residuale rispetto alla possibilità di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale previsti, per i casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, dalla disciplina generale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, compresi i trattamenti stabiliti dai fondi di solidarietà di cui al Titolo II dello stesso decreto n. 148, e successive modificazioni.

L'indennità è concessa nel limite delle risorse destinate alla regione Liguria per ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, nell'ambito del riparto tra le regioni delle risorse (pari complessivamente a 216 milioni di euro per il 2016 ed a 117 milioni per il 2017) di cui all'art. 44, comma 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

Il **comma 2** provvede alla **copertura degli effetti finanziari** in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 900.000 euro per l'anno 2020; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Per quanto attiene alle aree di crisi industriale complessa, la L. **181/1989**, e successive modificazioni, ha delineato misure di sostegno consistenti nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) nelle aree, soggette a recessione economica e crisi occupazionale, dichiarate dal MISE di crisi complessa o non complessa.

L'area della **provincia di Savona** rientra tra le aree di crisi industriale complessa riconosciute alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico. L'atto di riconoscimento è il [DM 21 settembre 2016](#) che riporta, all'allegato 1, l'elenco dei comuni della provincia di Savona riconosciuti come area di crisi industriale complessa. Per approfondimenti si veda la [pagina internet](#) del sito del Ministero dello sviluppo economico dedicata alle aree di crisi industriale complessa.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è stato istituito, con una dotazione in termini di sola cassa, dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Il Fondo è allocato sul cap. 7593 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale capitolo reca uno stanziamento pari a 186 milioni per il 2020, 463 milioni per il 2021, 514 milioni per il 2022.

L'articolo 2 reca interventi per il **ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona**.

Funivie S.p.A. è una società che si occupa di ricezione, trasporto e deposito di rinfuse solide nell'Alto Tirreno, trasportando le merci sbarcate nel porto di Savona sino ai parchi deposito di San Giuseppe di Cairo, oltre l'Appennino Ligure, attraverso un sistema integrato di trasporto costituito da nastri trasportatori e da due linee funiviarie. Come indicato dal [sito](#) della Società, l'attività consiste nella movimentazione, stoccaggio, ricarica con composizione e manovra di tradotte ferroviarie, ricarica su gomma e spedizione di rinfuse solide, lavorazioni di vagliatura, frantumazione, miscelazione ed insaccatura sulle merci trattate destinate a cementifici, centrali termoelettriche, industrie siderurgiche, fonderie, cokerie, vetrerie, impianti chimici ed altri utilizzatori, localizzati principalmente nel Nord-Ovest dell'Italia. Il Gruppo di riferimento è composto da Italiana Coke S.r.l., Funivie S.p.A e Terminal Alti Fondali Savona S.r.l., tre società che compongono la cosiddetta "filiera del carbone" che dal 1911 collega il porto di Savona con la Val Bormida.

In base a quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge, "le funivie di Savona, in concessione alla società Funivie Spa di Savona, sono state interessate, nel mese di novembre 2019, da un eccezionale nubifragio, che ha determinato l'abbattimento di due piloni e il grave danneggiamento di altri due, con conseguente interruzione delle attività".

Al riguardo, si ricorda che la [delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019](#) ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia. A seguito della citata delibera, l'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile [n. 621 del 12 dicembre 2019](#) ha previsto disposizioni urgenti di protezione civile nei territori interessati, nominando il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato per l'espletamento delle attività ivi previste. Successivamente, all'estendersi dei medesimi fenomeni meteorologici, l'Ocdpc [n. 622 del 17 dicembre 2019](#) ha previsto interventi urgenti di protezione civile nei territori di diverse regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto).

Il **comma 1** stabilisce che per la realizzazione degli interventi di ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato **Commissario straordinario** ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. sblocca cantieri).

In base al **comma 2**, il Commissario straordinario provvede, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi necessari per il ripristino della funzionalità dell'impianto di Funivie Spa di Savona.

L'art. 4, comma 1, del D.L. n. 32 del 2019, prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. Il comma 2, tra l'altro, attribuisce ai Commissari straordinari il potere di assumere ogni determinazione

ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione degli stessi. I Commissari straordinari provvedono, in particolare, all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi, al fine dell'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, è sostitutiva di ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale. Il comma 3 attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti. I Commissari straordinari derogano alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016). In tale ambito, è fatto salvo il rispetto:

- delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011),
- e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari provvedono, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Il **comma 3** prevede che per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, al Commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso di spese, mentre - in base al **comma 4** - il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle **strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, nonché di **società dallo stesso controllate**.

Il **comma 5** reca gli **oneri** derivanti dalla disposizione, quantificati in euro 4.000.000 per l'anno 2020; vi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali.

Tale comma 95 della legge di bilancio 2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033. Ai sensi del successivo comma 96, il Fondo è finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.

L'**articolo 3** stabilisce che il provvedimento in esame entri in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.